



COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di Pavia

I.C.I.

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2006.
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 05/03/2007.
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17/03/2008

INDICE

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2. SOGGETTI PASSIVI.
3. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI.
4. DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI.
5. AREE FABBRICABILI: DEROGHE.
6. DECORRENZA.
7. ESENZIONI.
8. FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.
9. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA.
10. VERSAMENTI.
11. DICHIARAZIONI.
12. POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI.
13. CONTENZIOSO.
14. DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI nel Comune di Lungavilla nell'ambito della potestà prevista dagli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 nonché dall' art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n° 449.

2. Il presente regolamento è redatto secondo i principi ispiratori della Legge 212/00, della Legge 27/12/2006 n. 296 e di ogni altra disposizione normativa.

Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi d'imposta tutti i soggetti elencati dall'art. 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n° 504 e relative successive modificazioni.

2. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta:

Prima dell'assegnazione:	dalla cooperativa edilizia.
Dalla data dell'assegnazione con patto di futura vendita a quella di consegna del bene:	dalla cooperativa edilizia.
Dalla data di consegna del bene a quella di stipula del contratto di compravendita:	dalla cooperativa edilizia.
Dalla data di stipula dell'atto di compravendita:	dal socio.

3. Non è soggetto passivo il nudo proprietario dell'immobile.

4. Rientra tra i diritti reali di godimento il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite.

5. L'imposta non si applica agli immobili dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti summenzionati per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI

1. ABITAZIONE PRINCIPALE

E' considerata abitazione principale:

a) l'abitazione nella quale il soggetto passivo ha la propria residenza anagrafica, salvo prova contraria; (art. 1 comma 173 lettera b Legge 296/2006);

b) L'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza anagrafica del socio assegnatario;

c) L'unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnata;

d) L'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purchè non locata, e accatastata nel gruppo "A", con esclusione della Cat. "A8".

e) L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che abbia acquisito la residenza in Istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

f) le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai soggetti indicati all'art. 433, nn. 2, 3,5 e 6 del Codice Civile, e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza anagrafica;

g) L'abitazione posseduta dal soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Le fattispecie individuate ai punti e) ed f) possono godere solo della detrazione di cui al comma 1, primo periodo alinea 7 "DETRAZIONE" di cui al presente articolo.

Le predette agevolazioni spettano in ogni caso esclusivamente solo se i comodatari risultano non essere titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile, ad eccezione del caso in cui la proprietà del comodatario sia concessa in comodato d'uso gratuito al comodante.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Per beneficiare dell'agevolazione di cui sopra, il soggetto passivo interessato deve presentare, debitamente compilata e firmata, l'apposita modulistica.

L'agevolazione ha decorrenza dalla data di presentazione al protocollo del Comune della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

- DETRAZIONE

Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come sopra individuato, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae l'ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'art. 5 del D.Lgs. N. 504/1992 e s.m.i.

L'ulteriore detrazione comunque non può essere superiore a € 200,00 e si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, l'importo di € 103,29 può essere elevato fino a € 258,23 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alla categoria di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.

- PERTINENZE

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.

2. La base imponibile dell'abitazione principale si somma a quella della pertinenza ed al valore determinato si applicano l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale.

3 Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina che sono ubicati nello stesso fabbricato o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

4. Qualora risultino distintamente iscritte in catasto più pertinenze, come sopra definite, la predetta assimilazione è consentita per una sola unità immobiliare a condizione che sia destinata in modo durevole al servizio dell'abitazione principale e non sia locata o data in comodato a soggetti terzi. Le altre pertinenze non godono delle suddette agevolazioni.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.

504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

2. ALLOGGI NON LOCATI E RESIDENZA SECONDARIA

Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per " alloggio non locato ", l'unità immobiliare, classificata come abitazione ai fini catastali (gruppo catastale A, ad eccezione della categoria A/10 – uffici), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto, non locata né data in comodato a terzi.

Agli stessi fini, s'intende per " residenza secondaria " o " seconda casa ", l'unità immobiliare, classificata come abitazione ai fini catastali (gruppo catastale A, ad eccezione della categoria A/10 – uffici), che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare.

3. FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico od artistico ai sensi dell'art. 3 della Legge 1/06/1939, n° 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione dell'estimo catastale di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla cat. A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 15.

4. FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

5. FABBRICATI CLASSIFICATI COME ABITAZIONE AI FINI CATASTALI MA DI FATTO ADIBITI AD USO DIVERSO

In caso di fabbricato classificato come abitazione ai fini catastali ma di fatto, anche se non in modo permanente, destinato ad uso diverso che modifichi la consistenza delle unità immobiliari e da cui derivi un nuovo classamento e quindi una nuova rendita catastale, le modifiche avranno immediata efficacia fiscale a far tempo dalla data di fine lavori o, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo indipendentemente dalla presentazione della variazione catastale. Tale principio si applica altresì nel caso di variazione di destinazione d'uso e in ogni altro caso soggetto a denuncia o intervento rilevante ai fini del classamento o dell'attribuzione di rendita.

Art. 4- DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. Al fine di ridurre quanto più possibile l'insorgenza del contenzioso, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento

per gli uffici, al fine dell'espletamento dell'attività di accertamento relativo alle aree fabbricabili. Il valore commerciale di tali aree deve tenere conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il valore delle aree edificabili viene determinato per zone omogenee come delimitate dagli strumenti urbanistici in vigore.

2. In caso di espropriazione di area fabbricabile qualora il valore dell'area presa a base per il calcolo dell'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione, determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità di espropriazione è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia. Il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Art. 5 - AREE FABBRICABILI: DEROGHE

1. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1° dell'art. 9 del decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili. Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n° 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dall'1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 6 – DECORRENZA

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta si applica dalla data di adozione delle nuove destinazioni urbanistiche, con relativa notificazione ai proprietari ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 289 del 27/12/2002.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente la data di adozione del nuovo progetto di variante.

Art. 7 – ESENZIONI

1. Per le singole fattispecie di esenzione dall'imposta si rinvia alle disposizioni normative dell'art. 7 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo del 30 Dicembre 1992 n° 504, per inagibilità o inabitabilità si intende la fatiscenza sopravvenuta (fabbricato diroccato, pericolante) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e non utilizzato. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

a) Il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

b) I muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza comunale di demolizione o di ripristino, atta ad evitare danni a cose o persone.

3. Per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo, gli interessati dovranno produrre accertamento dell'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

4. Sono equiparabili alle condizioni di cui al comma 1, le seguenti:

- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato mancanza di infissi, pavimentazioni, servizi igienici, allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

- edifici che hanno perduto i requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa.

Art. 9 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sono determinate annualmente dal competente organo comunale, in funzione del fabbisogno finanziario certo e definito dell'ente e approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota vigente per l'anno precedente (comma 169 art. 1 Legge 296/2006).

Art. 10 – VERSAMENTI

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare, sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto dagli altri, purchè sia stata totalmente assolta l'imposta per l'anno di riferimento. Sono altresì validamente considerati i versamenti effettuati, in caso di successione, da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

2. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio Comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative.

3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel corso dei quali si è protrato il possesso. Il mese durante il quale viene stipulato l'atto risulta essere tassato in capo all'acquirente qualora sottoscritto fino al giorno 15 (compreso). Risulterà invece in capo al venditore se la sottoscrizione avviene dal giorno

16 (compreso) indipendentemente dal numero dei giorni del mese in cui avviene la transazione.

4. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, il responsabile del servizio, può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori due rate.

5. Nel caso di accertamento riguardante più anni d'imposta, qualora l'importo complessivo, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale sia superiore a € 1.033,00, su richiesta del contribuente, può essere rateizzata in otto rate semestrali.

6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e le conseguenti determinazioni del funzionario responsabile per la gestione del tributo.

8. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario.

9. I versamenti d'imposta possono essere effettuati tramite la Tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa) e tramite il sistema bancario.

10. Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.

11. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore è tenuto al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 11 - DICHIARAZIONI

1. Per le dichiarazioni si utilizzeranno i modelli approvati con decreto ministeriale a valere su tutto il territorio nazionale, limitatamente ai casi previsti dalla normativa vigente. (art 37, comma 53, D.L. 223/2006).

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni è quello stabilito dalla legge, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la variazione ha avuto luogo. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. (art. 1, comma 173, lettera c, Legge 296/2006).

3. In applicazione a quanto disposto dalla L. 383/01, per le successioni aperte dal 25 ottobre 2001, gli eredi e i legatari che hanno presentato dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI a nome del de cuius, mentre devono presentarla per la propria quota di spettanza.

4. Il curatore dell'eredità giacente è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi inerenti l'I.C.I. nei limiti dell'attivo ereditario. Qualora il curatore dell'eredità giacente, per l'assolvimento degli obblighi tributari debba vendere i beni ereditari, il tributo deve essere versato entro tre mesi dall'incasso del prezzo di vendita. E' tenuto inoltre a presentare le dichiarazioni di variazione relative agli immobili posseduti dal defunto, entro l'anno successivo a quello in cui si è aperta la successione, ovvero è stato nominato. Qualora nel frattempo sia intervenuta accettazione da parte dell'erede, si applicano le disposizioni di legge vigenti. L'erede successivamente accettante provvede all'eventuale conguaglio dell'imposta versata, entro tre mesi dall'accettazione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle fattispecie verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore e, in quanto

compatibili, anche nei casi di devoluzione di eredità sospensivamente condizionata ovvero a favore di un nascituro.

5. Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze, il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua a essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune.

Art. 12 - POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI

1. In relazione al disposto della L. 23.12.1996, n° 662 – art. 3, comma 57, confermato dall'art. 59 comma 1 lettera p) del D.lgs.15 dicembre 1997, n.446, è istituito, in questo Comune, un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale compresa tra lo 0,2 % e lo 0,8% dell'imposta riscossa.

3. Le somme di cui al comma 2 saranno ripartite dalla Giunta Comunale per:

- miglioramento delle attrezzature, anche informatiche;
- arredamento dell'Ufficio;
- collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
- compensi al personale addetto in relazione all'effettiva attività svolta ed ai risultati conseguiti.

4. A norma dell'art. 4, comma 3, del CCNL 5.10.2001 la disciplina dell'art. 15, comma 1 lett. k) del CCNL 1.04.1999 ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57, della Legge 662/96 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 446/1997, sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n° 437/96 convertito in Legge 556/96.

Art. 13 – CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e successive modificazioni.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.

2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

4. Chiunque fosse interessato, può richiedere copia del presente regolamento all'ufficio competente che ne rilascerà un duplicato, previa corresponsione del costo delle fotocopie. È possibile chiederne l'invio via posta o altro mezzo, dietro rimborso delle spese quantificate forfettariamente in € 3,00.

E' altresì possibile scaricare dal sito Internet del Comune di Lungavilla il presente regolamento e le aliquote e le detrazioni vigenti.

5. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

6. Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali ed in particolare il regolamento generale delle entrate.
7. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
8. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.